SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2487

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LONDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1996

Interventi a sostegno e tutela della produzione
della ceramica artistica

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – La ceramica artistica ha da sempre rappresentato uno degli elementi qualificanti dell'artigianato italiano, che in alcune zone d'Italia ha raggiunto vertici tuttora ineguagliati nel mondo.

A testimonianza di ciò, le collezioni esistenti nei principali musei del mondo, nei quali la ceramica italiana rappresenta tuttora motivo di eccezionale interesse per il visitatore e di studio per l'esperto.

Pur nell'evolversi dei gusti, la ceramica d'arte ha conservato intatto il fascino esercitato nei secoli; appositi istituti d'arte preparavano in passato coloro che dovevano tramandare la tradizione delle antiche «botteghe», dalle quali uscirono, recandosi in tutto il mondo civile, artigiani sommi e veri artisti.

Molte regioni e località d'Italia, alcune con continuità, altre saltuariamente, possiedono importanti esposizioni, sovente caratterizzanti la zona; altre hanno diffuso con larghezza tipi di forma ed ornamentazione, assorbiti rapidamente da zone e località confinanti e lontane.

Questo ha costituito il patrimonio regionale accumulato nei secoli, patrimonio al quale ogni località e zona sono particolarmente legate, tanto da sentire l'esigenza di riprenderlo e divulgarlo, sia con intenti culturali, storici ed estetici, quale emblema del proprio passato, sia per motivi di promozione e di valorizzazione economica delle stesse zone.

Sino a metà degli anni '80, l'attività di produzione ceramica in Italia aveva raggiunto livelli elevatissimi, con sempre più imponenti riflessi di natura socio-economica sulle località nelle quali la produzione della ceramica d'arte è venuta a crearsi, sia in relazione al numero di addetti, sia per l'entità dell'esportazione, con dirette, positive conseguenze anche sulla bilancia commerciale e dei pagamenti. Una valutazione approssimativa della produzione ceramica d'arte in Italia – secondo esperti di mercato – ne fissa il valore intorno ai 120-150 miliardi di lire.

La recente storia del comparto della ceramica artistica, a seguito delle ricorrenti crisi mondiali dei consumi degli anni '80, ha però portato ad un repentino ridimensionamento del settore, che ha visto il dimezzarsi, in un solo decennio, degli addetti, accompagnato da una riduzione di circa il 30 per cento delle unità produttive.

Questa situazione ha determinato un grande esubero di mano d'opera che ha causato una forte perdita delle professionalità peculiari della produzione ceramica.

A ciò si aggiunge che il lungo periodo di crisi della categoria e la fin eccessiva pubblicizzazione di tale crisi hanno portato ad una radicata sfiducia nel comparto tanto che un gran numero dei migliori addetti, temendo per il proprio futuro, ha cercato un collocamento in altri settori considerati meno a rischio.

Accanto al problema della perdita di professionalità, negli ultimi dieci anni non ci sono state trasformazioni significative delle tecniche di produzione e dei prodotti. Nella maggior parte dei casi gli imprenditori si sono adattati a realizzare prodotti tradizionali con tecniche a basso valore aggiunto (colaggio, decoro non artistico, eccetera) inseguendo strategie di compressione dei costi, anziché strategie di differenziazione ed investimento nella valorizzazione economica del prodotto finito.

La salvaguardia di quest'arte, antica quanto l'uomo, è stata anche affermata in sede UNESCO, raccomandando ai Governi di adottare i necessari provvedimenti atti a tutelare un patrimonio di grande rilievo storico, artistico, etnico, culturale, economico.

Il presente disegno di legge vuole quindi restituire dignità a questa nobile arte, affinché, con una adeguata tutela, tutte le zone di antica tradizione vedano esaltata la loro produzione.

All'articolo 1 sono precisate le finalità del disegno di legge.

La proposta stabilisce, all'articolo 2, che per il triennio 1996-1998 il Ministero dell'industria, del commerco e dell'artigianato adotti iniziative finalizzate al potenziamento, innovazione e ristrutturazione delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica sul territorio nazionale. Le sovvenzioni possono altresì essere destinate alla creazione di strutture dedite alla ricerca tecnologica, alla creazione di consorzi per la promozione e l'esportazione dei prodotti realizzati, alla realizzazione di iniziative che tendano a favorire l'inserimento dei giovani nel comparto. Beneficeranno delle sovvenzioni anche quelle imprese ceramiche che, sulla base delle direttive comunitarie sull'igiene e sicurezza del lavoro (si vedano in proposito i decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626), provvederanno alla delocalizzazione ed al risanamento ambientale.

Destinatari delle agevolazioni (articolo 3) per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 saranno le imprese ed i consorzi di imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale, prodotta secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo le innovazioni ispirate alla tradizione e nel settore della ceramica di qualità, così come determinato ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188.

Alla copertura finanziaria (articolo 7) si provvederà attraverso la corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Onorevoli senatori, la crisi del settore ceramico impone a tutti noi una profonda riflessione circa la necessità della tutela e del sostegno di questo settore così tipico dell'artigianato italiano. Non si può disperdere un simile patrimonio culturale, al quale occorre guardare, oltre che sotto l'aspetto più direttamente economico, anche e forse di più dal punto di vista del gusto, dell'inventiva, in una parola della civiltà di tante zone nel nostro Paese. Le prossime scadenze di messa a norma dei laboratori secondo le direttive comunitarie rischiano di dare un colpo gravissimo a molte imprese, senza offrire l'occasione di un passo avanti verso l'ammodernamento e la sicurezza. Di qui l'urgenza di questo provvedimento che dia all'opinione pubblica un forte segnale di interesse da parte delle istituzioni, e del Parlamento *in primis*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge ha lo scopo di:

a) sostenere la produzione della ceramica artistica e di qualità;

b) favorire la formazione giovanile ed il contatto tra i giovani e le botteghe di ceramica;

c) sostenere la ricerca tecnologica nel settore.

Art. 2.

(Tipologia degli interventi).

1. Per consentire la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta iniziative finalizzate a:

a) ristrutturazione di fabbricati industriali ed acquisto di macchinari e di impianti a tecnologia avanzata delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e di qualità già esistenti sul territorio nazionale;

b) risanamento ambientale e delocalizzazione delle strutture adibite all'attività dell'industria della ceramica, sulla base degli *standard* richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e protezione ambientale;

c) creazione di strutture dedite alla ricerca tecnologica, che permettano ai produttori di verificare la qualità delle argille che utilizzano, l'uso dei nuovi coloranti, la produzione di modelli innovativi, nonché il risparmio energetico;

d) creazione di consorzi per la promozione e l'esportazione dei prodotti realizzati nelle imprese operanti nel settore della ceramica artistica già esistenti nel territorio nazionale;

e) inserimento di giovani all'interno delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica, tradizionale e di qualità, nonché realizzazione di iniziative che tendano a favorire l'avvicinamento del mondo della scuola con quello della lavorazione della ceramica.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro il 31 luglio di ogni anno, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base delle richieste di finanziamento avanzate dalle stesse, le somme stanziate dalla presente legge.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari).

1. Destinatari delle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 sono le imprese ed i consorzi di imprese operanti nel settore della ceramica artistica, tradizionale e di qualità, prodotta secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo le innovazioni ispirate alla tradizione e nel settore della ceramica di qualità, così come determinato ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188.

Art. 4.

(Programma di attuazione).

1. Per l'attuazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano elaborano un programma triennale di interventi ed un programma annuale di attuazione da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e da approvare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

(Procedure)

1. Per beneficiare delle agevolazioni, le imprese interessate ed i consorzi di imprese inoltrano domanda all'assessorato regionale competente, tramite gli istituti di credito operanti nel territorio regionale e che abbiano stipulato apposita convenzione con la regione.

Art. 6.

(Entità del contributo)

1. Il contributo in conto capitale, per singola iniziativa, è costituito dall'erogazione del 70 per cento dei costi considerati ammissibili.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90 miliardi per il triennio 1996-1998, di cui lire 40 miliardi per il 1996, lire 40 miliardi per il 1997 e lire 10 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.